



*Direzione Provinciale
L'Aquila*



Tribunale di Sulmona



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Sulmona*



*Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Sulmona*

***PROTOCOLLO D'INTESA
tra***

L'Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di L'Aquila

e

Tribunale di Sulmona

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona

Ordine degli Avvocati di Sulmona

Le parti

***L'Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore Provinciale di L'Aquila,
dott. Franco Susi***

e

***Il Tribunale di Sulmona nella persona del Presidente Dr. Giorgio Di
Benedetto***

***La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona nella persona
del Procuratore Dr. Giuseppe Bellelli***

***L'Ordine degli Avvocati di Sulmona, nella persona del Presidente, Avv.
Gabriele Tedeschi***

Premesso che

- l'ordinamento giuridico, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e in attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24, garantisce ai non abbienti la possibilità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, usufruendo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
- la disciplina del Patrocinio a spese dello Stato, contenuta negli artt. 74-145 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia", provvede a fissare i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio;
- la concessione del patrocinio a spese dello Stato da parte dell'Ordine degli Avvocati nell'ambito del processo civile, amministrativo e contabile prevede la trasmissione di accoglimento dell'istanza all'Ufficio finanziario competente per

la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 76 del DPR 115 del 2002;

- la concessione del patrocinio a spese dello Stato da parte del magistrato competente in materia penale nell'ambito del processo penale prevede la trasmissione di accoglimento dell'istanza all'Ufficio finanziario competente per la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 76 del DPR 115 del 2002;
- l'Agenzia delle Entrate è chiamata a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dall'istante al momento della domanda per l'ammissione al beneficio e quanto risulta dal sistema dell'Anagrafe Tributaria in termini di redditi dichiarati o percepiti per gli anni di riferimento, avvalendosi – ove necessario – di indagini più approfondite per la verifica della reale posizione fiscale dell'istante e dei familiari conviventi.

Considerato che

- l'Agenzia delle Entrate, se accerta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere da parte dell'interessato, chiede la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per i reati di cui all'art. 125 del DPR 115 del 2002;
- al fine di evitare il procedimento penale in argomento e risparmiare così sinergie da parte dell'Autorità Giudiziaria e dell'Amministrazione finanziaria, si potrebbe pervenire ad una convenzione che miri a verificare le condizioni di

ammissibilità dell'istanza presentata dal cittadino prima ancora che venga concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

- l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Tribunale di Sulmona e l'Ordine degli Avvocati, al fine di consentire ai soggetti interessati all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ai loro difensori, in particolare nei casi dubbi e comunque in via facoltativa, un accertamento che preceda la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio evitando la presentazione di istanze non accoglibili e l'avvio di procedimenti penali a carico dei soggetti che avessero attestato falsi dati reddituali, manifestano il proprio interesse a porre in essere iniziative che consentano una semplificazione del procedimento di concessione del beneficio in argomento.

Le parti convengono quanto segue

- 1) l'Ordine professionale si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di chiedere all'Agenzia delle Entrate, anticipatamente alla presentazione dell'istanza, la verifica delle condizioni reddituali di ammissibilità. Le richieste dovranno essere presentate all'ufficio con apposito modulo predisposto tramite pec all'indirizzo dp.laquila@pce.agenziaentrate.it; in alternativa, per casi di particolare complessità o di urgenza stante l'imminenza della partecipazione all'udienza, possono essere richieste direttamente al funzionario referente per l'ufficio di Sulmona;
- 2) l'Agenzia delle Entrate, nel caso di particolare urgenza, si impegna a comunicare tempestivamente i dati presenti in Anagrafe Tributaria utili per la

presentazione dell'istanza di concessione del patrocinio a spese dello Stato all'avvocato di fiducia dell'interessato, munito di apposita delega, mentre le richieste ordinarie saranno evase nel termine di giorni 15;

- 3) per le richieste di ammissione da presentare in udienza penale direttamente al magistrato, stante l'urgenza, è possibile presentare l'istanza al funzionario referente per l'ufficio di Sulmona al fine di ridurre i tempi di risposta;
- 4) tale procedura non è alternativa a quella prevista dall'art. 78 del D.P.R. 115/2002, dunque una volta verificate le condizioni reddituali delle parti l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va sempre presentata dalla parte interessata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per i procedimenti in materia civile ed al giudice competente in materia penale.

Referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:

per l'Agenzia delle Entrate: Dott. Sergio Caranfa

per il Tribunale di Sulmona: Dr.ssa Piera Paolini

per la Procura di Sulmona: Sig. Guerino Mangiarelli


per l'Ordine degli avvocati: Avv. Gabriele Tedeschi

L'Aquila, 19 aprile 2017

Per la Direzione Provinciale di L'Aquila

Il Direttore

Franco SUSA



Per il Tribunale di Sulmona

Il Presidente

Giorgio DI BENEDETTO



Per la Procura di Sulmona

Il Procuratore

Giuseppe Bellelli



Per l'Ordine degli avvocati di Sulmona

Il Presidente

Gabriele TEDESCHI

